

Chiarimenti ministeriali relativi alla applicazione dei Codici del terzo settore di cui alla legge 117/2017 Per la iscrizione agli albi Regionali e Nazionali esistenti

La circolare ministeriale fornisce delle indicazioni sul modo di gestire il passaggio fra gli attuali sistemi e modalità di iscrizione agli albi esistenti delle associazioni di volontariato e le Associazioni di promozione sociale nella attesa della definitiva operatività del RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore). Definisce, inoltre alcuni obblighi che decorrono da subito a prescindere della esistenza o meno del RUNTS

- 1) Le nuove associazioni ETS (Enti Terzo Settore) devono configurare il nuovo statuto tenendo conto di quanto previsto nel codice 117/2017 del Terzo Settore
- 2) Le associazioni costituite prima del 03/08/2017 saranno iscritte agli albi considerando valide le disposizioni in essere al momento della costituzione mentre per quelle costituite dopo il 03/08/2017 dovranno essere applicate quanto previsto nella legge 117/2017
- 3) Non può trovare ancora applicazione le nuove norme sulla acquisizione della personalità Giuridica di cui all'art. 22 dei codici;
- 4) Non possono trovare immediata applicazione gli obblighi di pubblicazione sul registro degli atti e degli elementi informativi di cui all'articolo 48;
- 5) Non si applicano le norme sul Bilancio sociale fino alla pubblicazione delle linee guida;
- 6) Alle costituenti associazioni APS e ODV dopo il 05/08/2017, negli statuti devono essere presenti le norme di cui agli art. 32 e 35 del codice che prevedono un numero minimo di soci persone fisiche o associazioni rispettivamente di OPS o ADV, in particolare per le APS l'art. 35 prevede che nello statuto siano presenti le clausole di uguaglianza fra i soci e il divieto di trasferimento delle quote associative (Intrasmissibilità);
- 7) A prescindere del deposito presso il RUNTS, tutti gli ETS sono tenuti alla redazione del Bilancio sociale secondo le modalità indicate negli art.li 13 e 14 i quali prevedono un bilancio annuale nella forma di rendiconto finanziario di cassa per le associazioni con entrate inferiori ai 220.000 Euro, per le associazioni, con totale di proventi o entrate comunque denominate, superiore dovranno redigere un bilancio di esercizio con lo stato patrimoniale, il rendiconto finanziario e le modalità di perseguimento degli scopi istituzionali.
- 8) Dal 01/01/2019 obbligo di pubblicizzazione sui siti delle associazioni degli emolumenti, corrispettivi e compensi dati agli amministratori e organi di controllo nel corso dell'anno 2018 così come previsto all'art. 14 comma 2 del codice